

REGOLAMENTO (CEE) N. 3677/92 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3385/92 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3385/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3608/92⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 8,88 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3385/92 è sostituito dall'importo di 1,30 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 344 del 26. 11. 1992, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 45.